

N. R.G. 1956/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione terza civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Maria Grazia Federici	Presidente
dr. Maria Paola Varani	Consigliere rel
dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino Di Villachiarra Ragazzoni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1956/2021** promossa in grado d'appello
da [REDACTED] [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]) elettivamente
domiciliato in VIA [REDACTED] 80011 ACERRA presso lo studio
dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] che lo rappresenta e
difende come da delega in atti,



APPELLANTE

CONTRO

[Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted] S.P.A. in forza di procure speciali in atti
 (C.F. [Redacted] elettivamente domiciliato in VIA [Redacted]
 [Redacted] 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. [Redacted]
 [Redacted] che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
 unitamente all'avv. [Redacted] [Redacted] [Redacted]
 VIA [Redacted] 20123 MILANO;

APPELLATO

avente ad oggetto: **Leasing**

sulle seguenti **conclusioni:**

Per [Redacted] S.R.L.

In via preliminare eccepisce l'inammissibilità della costituzione
 dell'appellata e di tutte le difese ivi svolte, nonché la carenza di
 legittimazione in capo ad [Redacted] non avendo mai esibito in
 giudizio il contratto di cessione del contratto di leasing, che richiama
 la posizione di [Redacted]

Firmato Da: FEDERICI MARIA GRAZIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 18af5287172bb1e - Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba6408009b1328
 Firmato Da: VARANI MARIA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 8727ffbed20af89



Evidenza che con l'atto di appello è stata reiterata la richiesta di CTU (pag. 27 e 33), che espressamente si reitera anche in questa sede.

In via gradata Voglia la Corte Ecc.ma introitare la causa in decisione concedendo alle parti termine per memorie conclusionali e di replica.

Sin da ora precisa come di seguito le conclusioni

“1.- In via preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata: dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento del tentativo di mediazione, gravando sull'opposta il relativo onere; in via gradata, ed ancora preliminare in rito:

1.1- dichiarare la nullità dell'art. 28 delle Condizioni Generali di Contratto sub iudice e per lo effetto l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore di quello di Nola o Salerno o Torre Annunziata in ragione dei criteri di cui agli artt. 19, 20 e 38 c.p.c. e 1182 c.c., per le ragioni esposte in narrativa, condannando parte convenuta alla refusione delle spese.

2.- Revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo nr. 24128/17 emesso dal Tribunale di Milano in data



28.09.2017 e poichè il bene non è più nella disponibilità dell'appellata condannare la stessa a restituirne il controvalore.

3.- Nel merito, senza rinuncia alle superiori censure, e senza che costituisca accettazione del contraddittorio:

i.- rigettare la pretesa monitoria previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché [REDACTED] non è legittimata a disporre del diritto non avendo depositato un valido contratto di cessione riguardante la posizione di [REDACTED] e per tutte le altre ragioni esposte negli scritti difensivi; ed in via riconvenzionale:

ii.- dichiarare la nullità ex art. 1418 c. 1 c.c. dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Contratto, laddove applicabili, nella parte in cui prevede la "risoluzione espressa" ed il conseguente diritto a trattenere i ratei già riscossi, in quanto contrastante con le disposizioni inderogabili dell'art. 1526 c.c.;

iii.- dichiarare valido ed efficace il contratto di leasing n. 898356/01, in ragione dell'inefficacia e/o inopponibilità della risoluzione comunicata con lettera del 24.02.2016, espunto delle clausole nulle e/o inefficaci e/o vessatorie, anche a seguito del ricalcolo del saldo determinato dal reale importo percepito dall'opposta;



iv.- dichiarare la nullità e/o l'invalidità, l'inefficacia ed inopponibilità, parziale e/o totale delle clausole relative alla pattuizione di interessi oltre soglia, ovvero di un corrispettivo complessivo anch'esso usurario; la nullità/annullabilità totale e/o parziale (ex artt. 117 TUB – art. 2 l. 108\96 – artt. 1346 - 1418 – 1815 c.c. ed art. 6 Delibera CRCR 9.2.2000) del contratto di leasing n. 898356/01 stipulato il 03/10/2008 e della successiva modifica del 21/04/2015, condannando l'opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in applicazione dello stesso;

iv.- dichiarare la nullità della clausola di indicizzazione del tasso di mora, perché vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto importante un eccessivo squilibrio nel rapporto concedente/utilizzatore, condannando parte opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in applicazione della stessa; dichiarare la nullità del tasso corrispettivo per indicazione di un Tasso Annuo Nominale (cd tasso di leasing) diverso da quello in concreto praticato. Indeterminatezza della clausola ex art. 117 comma 4 TUB.

Dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing per violazione anche dell'art. 21, co.1, lett. b) del TUF ed art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998, laddove la Concedente ha previsto un tasso di



attualizzazione di gran lunga inferiore al tasso del Leasing senza adeguatamente informare la debitrice ai sensi del citato art. 21, co.1, lett. b) del TUF ed art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998, dovendosi considerare detta clausola come un derivato od un'opzione.

4.- In via gradata e nell'ipotesi in cui il contratto di leasing venisse risolto, annullato e/o dichiarato inefficace, condannare l'opposta alla restituzione delle rate riscosse dal 11.06.2009, previa decurtazione dell'indennità in favore del concedente e ridurre la penale secondo equità;

5- compensarsi le somme che nel corso del giudizio verranno accertate a credito dell'attore, con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito stesso, ed a credito della società convenuta.

In via subordinata e pur sempre riconvenzionale:

6.- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing nella sua interezza per omessa indicazione dell'ISC ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB; e per lo effetto condannare l'opposta alla restituzione delle rate riscosse dal 11.06.2009, subordinando la consegna del bene alla restituzione delle somme riscosse.

In via ulteriormente subordinata:



7.- *Dichiarare risolto il contratto di leasing, in assenza di preventiva ed adeguata informazione del cliente ai sensi del T.U.F., per omessa consegna del piano di ammortamento/rateizzo, e conseguente regolamento di attuazione, per lo effetto condannare la società opposta alla restituzione di quanto riscosso in applicazione di clausole nulle e/o vessatorie;*

8.- *Condannare in ogni caso la parte appellata al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre S.G. e C.p.a., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. per averne fatto anticipo.*

Per [REDACTED] S.P.A., [REDACTED]

[REDACTED] S.P.A.

Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, *contrariis reiectis*, previa ogni e qualsiasi declaratoria del caso, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

confermare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 8673/2020 emessa in data 21.12.2020 dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 22.12.2020, richiesta da

[REDACTED] S.r.l..

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:



- respingere – perché infondati in fatto ed in diritto – tutti i motivi di appello proposti da [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., respingendo integralmente tutte le domande e/o eccezioni – nessuna esclusa – formulati dalla predetta appellante in sede di giudizio di primo grado e nel presente grado, in quanto destituite di qualsiasi fondamento fattuale e/o giuridico e, per l'effetto,

- confermare la sentenza n. 8673/2020 emessa in data 21.12.2020 dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 22.12.2020.

IN SUBORDINE, SEMPRE NEL MERITO:

nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza appellata,

- rigettare ogni altra domanda proposta dagli oppositori.

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE E DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE:

nel denegato caso in cui l'esponente venisse ritenuta, in applicazione all'art. 1526 c.c., debitrice per i canoni riscossi, compensare tale debito con i crediti per equo compenso e risarcimento di tutti i danni dalla stessa vantati.

IN SEDE ISTRUTTORIA

Rigettare tutte le istanze istruttorie che l'appellante dovesse formulare anche nel corso del presente giudizio d'appello.



IN OGNI CASO

Con vittoria di compensi da avvocato e spese, oltre IVA e CPA, ed accessori come per legge del presente grado di appello.

Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su estensioni, variazioni e/o precisazioni di *petitum* e *causa petendi* formulate *ex adverso*.

Fatto e Diritto

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8673 pubblicata il 22.12.2020, ha rigettato l'opposizione proposta dalla società [REDACTED] S.r.l. al decreto n. 24128/2017, emesso l'11 ottobre 2017 dal Tribunale di Milano su richiesta della società [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A., già [REDACTED] S.p.A.), ora [REDACTED] S.p.a., di consegna immediata dell'imbarcazione da diporto a motore oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 898.356/001 con tutti gli accessori e pertinenze.

Per la riforma della sentenza ha proposto appello la società [REDACTED] S.r.l. con atto di citazione notificato il 18 giugno 2021, così radicando il presente giudizio nel quale si è costituito [REDACTED]



S.P.A. per eccepire l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto.

La Corte disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni precisate per via telematica ex art. 83 comma 7 lett. H del D.L. 18/20 (conv. In L. 27/2020 e succ. mod.), all'udienza dell'8.11.2022 ha assegnato la causa a sentenza, riservandola in decisione alla scadenza dei termini fissati ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con un primo motivo lamenta l'appellante: ILLOGICA, CONTRADDITTORIA ED ERRATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO – ASSERTITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1341 E 1342 – 1182 C. 3 CC. NONCHÉ DEGLI ARTT. 19 E 20 C.P.C., prospettando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la clausola derogatoria della competenza era illeggibile e mancava della doppia sottoscrizione.

Il motivo è infondato.

Dall'esame del contratto di leasing si evince che i contraenti in modo chiaro e leggibile avevano pattuito come foro convenzionale esclusivo il foro di Milano, come si legge chiaramente nell'art. 28



delle condizioni generali di contratto che recita: “*Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Milano*”.

Nessuna violazione di quelle lamentate risulta concretata, ove si consideri che tale clausola risulta approvata specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., e che l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato (Cass., 11/11/2015 n. 22984, Cass., ord. 21/07/2015, n. 15278), ammettendosi l’idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria (Cass., ord., 5/06/2014, n. 12708 e Cass. 3/09/2007, n. 18525) e negandosi quella di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non, soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche del contenuto, benché sommariamente, (Cass., ord., 29/02/2008, n. 5733; Cass., ord., 11/06/2012, n. 9492, Cass., ord., 24/02/2014, n. 4404), come nella specie.

Lamenta l’appellante “ERRONEA VALUTAZIONE SULLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA” con riferimento al rigetto dell’eccezione di omesso esperimento del tentativo di mediazione.



La censura non costituisce ammissibile motivo d'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., se si considera che l'appellante si è limitato a rilevare che i contratti di locazione finanziaria devono essere ricondotti alla dizione "contratti finanziari o bancari" di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e poi modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, art. 1 bis, comma 2, non essendo la definizione di contratto finanziario rinvenibile né nel codice civile né nel TUF (dlgs n.58/1998), ove sarebbe data una definizione specifica solo della diversa nozione di "strumenti finanziari" sicché l'inclusione o meno nella stessa di differenti tipologie contrattuali dovrebbe essere desunta dalle caratteristiche proprie dello schema negoziale.

Osserva il Collegio che il rilievo, del tutto generico in quanto non evidenzia alcuna specificazione di riconducibilità degli elementi della fattispecie contrattuale dedotta in giudizio alla categoria dei contratti finanziari o bancari, non ha valenza inficiante idonea a confutare la motivazione del primo Giudice secondo cui, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 28/2010, la mediazione obbligatoria è individuabile quale condizione di procedibilità della domanda solo per i contratti bancari, finanziari e assicurativi, tra i quali non rientra



il contratto di leasing, come stabilito dalla Corte di Cassazione (n. 15200/2018).

In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), perciò non estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.

Con un terzo motivo esposto nelle pagine 15-25 dell'atto di appello, denominato "SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 1525 E 1526 C.C. - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA PENALE. INIQUITA' ED ASSENZA DI PROPORZIONE. RISULTATO ECONOMICO SUPERIORE ALLE ASPETTATIVE DI PROFITTO", la società appellante impugna la sentenza lamentando



l'errore del Tribunale per avere rigettato la richiesta di restituzione dei ratei riscossi da [REDACTED] sebbene via sia stato il riconoscimento della natura traslativa dell'operazione contrattuale.

Il motivo è infondato.

Invocando l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1526 cod. civ. al contratto di leasing dedotto in giudizio, ritenuto di natura traslativa, la società [REDACTED] [REDACTED] srl aveva contestato il diritto della società concedente di trattenere gli importi corrisposti sino alla data di risoluzione contrattuale e di ottenere, oltre alla restituzione del bene, anche il pagamento dei canoni scaduti ed insoluti sino alla data della risoluzione, in applicazione della clausola n. 21 delle Condizioni Generali di contratto, denunciandone l'iniustizia per l'*"ingiustificato arricchimento"* della concedente, in violazione dell'art. 1526 cod. civ., che si determinerebbe, ove applicata.

Il Tribunale, pur ritenendo che in caso di leasing traslativo trovi applicazione la disciplina inderogabile dell'art. 1526 cod. civ., ha rilevato che:

la clausola che esclude la ripetibilità dei canoni versati dall'utilizzatore nel corso del rapporto costituisce previsione convenzionale conforme a quella contemplata dal citato art. 1526,



comma 2, cod. civ., da qualificarsi come clausola penale, in quanto diretta alla predeterminazione del danno risarcibile nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore.

Con particolare riferimento alla facoltà della concedente di trattenere i canoni già corrisposti e di chiedere quelli già scaduti, il Tribunale ha ritenuto che la particolare disciplina degli effetti della risoluzione contrattuale eviti il rischio che la concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati, possa conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo delle due utilità (rappresentato dalla somma dei canoni e del residuo valore del bene), in contrasto con lo specifico dettato normativo della norma di cui all'art. 1526 cod. civ.;

la clausola penale in questione, in ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto, prevede la liquidazione anticipata del danno anche attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati e di quanto previsto in contratto ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione;

dall'altro lato, la stessa clausola prevede che sia detratto dall'importo complessivo quanto ricavato dalla vendita del bene



restituito, sì da potersi ritenere che la struttura della clausola penale risulti astrattamente conforme al contemperamento degli opposti interessi, senza realizzare un ingiustificato arricchimento dell'un contraente a danno dell'altro;

per effetto della clausola penale la concedente non conseguirebbe nulla di più di quanto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto.

Rileva il Collegio che la necessità di fare riferimento alla disciplina del comma 2 dell'art. 1526 c.c. ai fini della valutazione della clausola contrattuale n. 21, stante la pattuizione di irripetibilità dei canoni versati dall'utilizzatore e riscossi dal concedente presente nel contratto dedotto in giudizio, si pone in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 14 ottobre 2021 n. 28022 che, esaminato il caso della risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing traslativo, quale quello di specie, ha ritenuto, anche alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 2061/2021), valida la clausola contrattuale che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, consente al concedente di trattenere le rate già versate e di pretendere quelle a scadere, oltre alla



restituzione dell'immobile, previa detrazione da parte del creditore del valore ricavato dalla vendita del bene.

Secondo la Corte di legittimità le parti possono convenire che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente, infatti, l'art. 1526 c. 2 c.c. consente alle parti di derogare al primo comma, stabilendo che le rate già riscosse rimangano al venditore a titolo di indennità, fatto salvo il potere del Giudice di riduzione dell'indennità convenuta, ed inoltre che le rate ancora da scadere siano dovute a titolo di clausola penale ex art. 1382 c.c..

In sostanza la ritenzione dei canoni già versati è prevista dall'art. 1526, c. 2 c.c. e la possibilità di pretendere, a titolo di risarcimento, i canoni a scadere è conforme alla disciplina della penale ex art. 1382 c.c., fatta salva la possibilità di riduzione in sede giudiziale, ed il patto che vieta al concedente di acquisire l'intero valore del bene evita che egli possa conseguire un vantaggio dall'inadempimento altrui.

Alla luce del richiamato orientamento della Corte di Cassazione tanto basterebbe per affermare insussistenti i presupposti per ridurre ad equità la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., non potendosi in concreto ritenuta manifestamente eccessiva la pretesa fatta valere



dalla società concedente di trattenere tutti i canoni di locazione già corrisposti dall'utilizzatore alla data della risoluzione del contratto e correlati al godimento del bene.

Va infatti considerato che la pretesa della concedente è stata formulata in tale ambito e che la pretesa iniquità della clausola n. 21 delle Condizioni Generali di contratto, per violazione dell'art. 1526 cod. civ. per "*ingiustificato arricchimento della concedente*", è stata denunciata dall'utilizzatrice in via astrattamente ipotetica, in quanto l'iniquità si determinerebbe ove applicata, cioè con la richiesta di corresponsione anche dei canoni a scadere attualizzati e di quanto previsto in contratto ai fini dell'esercizio della facoltà d'opzione, pretesa in concreto non azionata.

In ogni caso, sul giudizio di insussistenza di un ingiustificato arricchimento in favore della società concedente in virtù dell'applicazione dell'art. 21 delle Condizioni Generali del contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio, non può incidere la circostanza della diffida di pagamento dell'importo di € 942.950,16, inviata dalla parte appellata a seguito della vendita dell'imbarcazione.



Sul punto possono essere condivise le osservazioni esposte da [REDACTED] [REDACTED] spa secondo cui, per la verifica del dovuto in virtù dell'applicazione dell'art. 21 delle Condizioni Generali, occorre tener conto:

dell'ammontare dei canoni di leasing effettivamente incamerati dalla concedente per effetto dei pagamenti effettuati prima della risoluzione del contratto e dei canoni scaduti, fatturati e rimasti insoluti prima della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, al netto dell'IVA e degli eventuali interessi di mora per pagamenti ritardati e degli interessi maturati sui canoni scaduti e fatturati;

dell'ammontare ricavato dalla vendita dell'imbarcazione, importo non imponibile IVA, (come da fattura di vendita doc. 6);

dell'importo relativo al risarcimento del danno portato dalla fattura n. 5325 del 23/03/2021 (doc. 7- 8), pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati al momento della risoluzione del contratto e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale attualizzati al tasso previsto dalla citata clausola del contratto inter partes;

dell'importo degli interessi di mora al 24/03/2021 sull'ammontare relativo al risarcimento del danno.



Tenuto conto di tali precisazioni l'importo complessivo incamerabile dalla Concedente in applicazione dell'art. 21 delle Condizioni Generali di contratto non risulta superiore all'ammontare di € 2.951.474,52 (oltre IVA), contrattualmente previsto come corrispettivo della locazione finanziaria incamerabile, in base alle previsioni contrattuali dell'art. 2 delle Condizioni Particolari, alla scadenza del contratto (120 mesi dalla consegna ed accettazione del bene dell' 11.06.2009, doc. 6 fasc. monitorio e doc. 9).

Con un quarto motivo lamenta l'appellante "ERRONEA VALUTAZIONE DELLE ALLEGAZIONI DI POMI SERVICE, ASSERITA FALSA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA FATTUALE ED ASSERITA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE", in relazione al rigetto da parte del primo Giudice dell'eccezione di nullità del contratto di leasing per omessa indicazione in contratto dell'ISC.

Ritiene l'appellante che i contratti di leasing non si possano esentare da quelli per i quali è necessario indicare al cliente il "costo complessivo dell'operazione", come imposto dalla normativa europea e dalle "tante direttive a tutela della trasparenza delle operazioni bancarie" e che non si debba creare un solco di



operazioni poco trasparenti sulla base di un'interpretazione riduttiva delle Istruzioni della Banca d'Italia, perché non costituenti norme cogenti di legge, non vincolanti per il Giudice;

norma applicabile sarebbe il comma 8[^] dell'art. 117 TUB, da leggersi in combinato disposto con le Istruzioni della Banca d'Italia e del CICR.

Il motivo è infondato.

L'appellante, a fondamento della tesi esposta, non specifica quali sarebbero la normativa europea e le direttive violate, che prescriverebbero agli intermediari finanziari l'indicazione del costo complessivo del finanziamento attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore, espresso con l'acronimo l'ISC, e che comporterebbero la nullità dell'operazione contrattuale in caso di omessa indicazione nel contratto di finanziamento.

Ai sensi del D.Lgs. 385/1993 i contratti di leasing devono espressamente indicare il TAEG/ISC2 solo ove siano stipulati con un consumatore, a norma dell'art. 125 bis del citato decreto, qualità che non riveste la società ██████████ srl, ragione per cui è sufficiente che il testo del contratto riporti il cd. tasso leasing, che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio



del rapporto e i successivi canoni e che siano indicate le ulteriori voci, quali le spese e gli oneri accessori connessi all'erogazione del credito che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento.

A norma dell'art. 9 comma 2 della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, nonché del provvedimento di Banca d'Italia del 25 luglio 2003, non è previsto nei contratti di leasing finanziario l'obbligo di indicare l'I.S.C..

L'art. 117, comma 4, T.U.B., impone che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e nel contratto di leasing dedotto in giudizio sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale e le ulteriori spese, risultando nello stesso documento riportato, in maniera chiara e comprensibile, il valore dell'operazione, la sua durata, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione, oltre alle spese contrattuali.



Non sussiste l'ulteriore ipotesi di nullità del contratto per la mancata allegazione del piano di ammortamento, eventualmente sanzionabile sul piano risarcitorio, in quanto il piano di ammortamento non costituisce elemento necessario del contratto di leasing, per cui non avrebbe dovuto essere allegato al contratto, né necessariamente consegnato alla società utilizzatrice.

La società utilizzatrice aveva diritto di ottenere il piano, ma non vi è prova che lo abbia richiesto alla banca prima dell'inizio della presente causa, né che dalla sua mancata disponibilità siano derivati a [REDACTED] S.r.l. danni, dei quali comunque la società opponente non ha chiesto il risarcimento.

Con un quinto motivo lamenta l'appellante **ERRONEA VALUTAZIONE DELLE ALLEGAZIONI DI POMI SERVICE, FALSA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA FATTUALE ED OMESSA MOTIVAZIONE – ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1815 C.C. E 644 C.P.**, per avere il Giudice di primo grado rigettato l'eccezione di nullità della pattuizione di interessi dei corrispettivi e moratori.

L'appellante prospetta:



di non avere rappresentato il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori;

l'usurarietà del tasso corrispettivo previsto per il leasing, come il tasso di mora, anch'esso superiore alla soglia consentita, indipendentemente dal cumulo con quello corrispettivo, dovendosi aggiungere le prestazioni accessorie connesse al ritardo nel pagamento;

la nullità della previsione di un tasso di indicizzazione non predeterminabile ed operante in maniera non proporzionata nei rapporti tra i contraenti;

la possibilità di fare valere la nullità delle clausole in ogni stato e grado del procedimento e la non soggezione alle preclusioni ex art. 183 comma 6 c.p.c., con riferimento alla commissione occulta, all'indeterminatezza del tasso ed alla discrepanza tra tasso effettivo e quello nominale.

Il motivo è infondato.

La parte appellante in sede di opposizione al decreto aveva dedotto che *“laddove al Tasso nominale annuale del 6,61% [aumentato ad 8,64% il 21.04.2015] si aggiunga quello di mora [pattuito nella misura del tasso soglia aumentato della metà] nonché il costo*



dell'assicurazione annuale, l'indicizzazione, le spese di incasso, istruttoria e gli oneri accessori, si perviene all'individuazione di un costo complessivo dell'operazione superiore al 23% del capitale, con superamento delle condizioni di validità della pattuizione del corrispettivo per operazioni similari nel periodo di stipula [03.10.2008]. Nell'anno 2008 l'andamento della soglia usuraria non consentiva il superamento del 7,48 %, come rilevato dalla Banca d'Italia”.

Sulla base di tale prospettazione il Giudice, con motivazione non impugnata e non confutata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha ritenuto non corretta l'affermazione di parte opponente, esposta a pag. 17 e 18 dell'atto di citazione in opposizione, secondo cui la verifica dell'usura secondo la legge 108/1996 avrebbe dovuto essere condotta determinando il tasso annuo effettivo globale (ISC o TAEG) unico e complessivo concretamente pattuito, anche sommando i tassi semplici indicati in contratto.

Con riferimento al tasso di leasing non è stata né impugnata né confutata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'affermazione del Giudicante secondo cui il tasso leasing era stato pattuito nella misura del 6,61%,



rispettosa del tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto pari al 7,48% così come rilevato dal D.M. del 24 settembre 2008.

Quanto ai profili di illegittimità per la presunta esistenza di una commissione occulta e per la discrepanza tra TAN e tasso effettivo esposti a pag. 38 dell'atto di appello, va osservato che:

le relative contestazioni sono state sollevate per la prima volta da parte opponente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI n. 2, comma c.p.c., quando erano maturate le preclusioni relative agli oneri assertivi;

la domanda di nullità parziale del contratto di leasing per violazione dell'art. 21 del T.U.F. e dell'art. 23 del Regolamento Consob è stata formulata per la prima volta da parte opponente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.;

la domanda di declaratoria della nullità della clausola di indicizzazione del tasso di mora in quanto vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito in applicazione della stessa, non è stata esplicitata nel corpo dell'atto di opposizione,

Il giudizio reso sul punto dal primo Giudice, di inammissibilità per tardività e per omessa specificazione della domanda di declaratoria



di nullità della clausola di indicizzazione del tasso di mora, appare perciò corretto e non è certo inficiato dal rilievo secondo cui l'eccezione di nullità può essere fatta valere ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto attinente alla violazione di norme imperative di natura civilistica.

Al riguardo va evidenziato che tali doglianze sono state fondate su circostanze del tutto nuove rispetto a quelle allegate con l'atto introduttivo e che i profili messi in evidenza dall'opponente sono stati tali da introdurre nel processo nuovi temi di indagine e di decisione, potenzialmente idonei ad ampliare il *thema decidendum*, mentre il sistema delle preclusioni che caratterizza il giudizio di primo grado in virtù delle previsioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. non autorizza l'introduzione di nuove domande o nuovi temi di indagine quali quelli del caso di specie, tali da alterare i termini della controversia.

Il principio della rilevabilità della nullità delle clausole contrattuali anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento si coordina con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c. (Cass. n. 123/2000 e Cass. 24159/2014), per cui la deduzione in giudizio dei fatti e delle ragioni sui quali si basa la pretesa od



eccezione di nullità va effettuata nell'atto di citazione o nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e la nullità non può conseguentemente essere affermata sulla base di motivi diversi da quelli tempestivamente allegati.

L'appello va perciò respinto, con conseguente regolamentazione delle spese del grado in base alla soccombenza ex all'art. 91 c.p.c., determinante la condanna della società appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia (euro 175.000.00).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. 288/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ██████████ ██████████ srl avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8673 pubblicata il 22.12.2020, così provvede:



rigetta

l'appello;

condanna

l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e in € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

dichiara

la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

Così deciso in Milano, il 6 febbraio 2023

Il Cons. est Dott.ssa Maria Paola Varani

Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Federici



